



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 242 DI DATA 07 Aprile 2023

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera Soc. Coop. - Centro integrato di Borgo Valsugana (TN), via Puisse, 4/A. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

p. Il Dirigente del Settore
ing. Federico Conci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) presentata dalla ditta Ecoopera Soc. Coop. (di seguito *Ditta*), con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18, in data 19 dicembre 2022 (ns. prot. n. 870467) e integrata in data 3 marzo 2023 (ns. prot. n. 174766) relativa al Centro di Raccolta Zonale (CRZ) sito in Borgo Valsugana (TN), via Puisle, 4/A, funzionale alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino, con funzione promiscua anche di Centro di Raccolta (CR) di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gestito in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;

considerato che a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., con riguardo agli impianti ed alle attività già autorizzati, la disciplina dell'AUT si applica alla scadenza o alla modifica di uno dei provvedimenti individuati dalla medesima, nel caso specifico all'integrazione dell'autorizzazione in regime ordinario vigente allo stoccaggio di rifiuti, anche previo raggruppamento, (operazioni di recupero R13 – R12 e di smaltimento D15 – D13) rilasciata con determinazione del Dirigente dell'allora competente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 596 di data 2 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con l'inserimento nell'elenco dei rifiuti autorizzati di ulteriori tipologie già gestite in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, senza variazione della potenzialità massima annua autorizzata in regime ordinario (2.500 t/anno) né dei volumi massimi istantanei di deposito dei rifiuti autorizzati in regime ordinario (AREA sotto tettoia: 400 m³ – AREA 1 + AREA 2: 400 m³ – AREA 3: 10 m³ – AREA 4: 500 m³ – AREA 5: 6,78 m³) né del layout dell'impianto;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 27 dicembre 2022 (ns. prot. n. 892756), e la contestuale richiesta al Comune di Borgo Valsugana (TN) e al gestore locale dei servizi di rete, AmAmbiente S.p.A., di comunicare, entro 40 giorni dalla data di presentazione della domanda, eventuali elementi mancanti nella documentazione presentata – di cui è necessaria l'acquisizione – nonché di inviare copia delle eventuali altre autorizzazioni ambientali vigenti di competenza comunale riferite all'insediamento in oggetto;

considerato che con la comunicazione di cui sopra è stato inoltre rammentato all'Amministrazione comunale di valutare nel merito l'applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, in relazione alle modifiche ritenute sostanziali ai fini delle emissioni acustiche prospettate con la domanda di AUT;

preso atto che il Comune di Borgo Valsugana non ha comunicato la sussistenza di autorizzazioni ambientali di competenza comunale né elementi mancanti nella documentazione presentata né valutazioni in materia di inquinamento acustico, neppure oltre il termine di 40 giorni sopra indicato;

vista la nota di AmAmbiente S.p.A. di data 14 marzo 2023, prot. n. 2894 (ns. prot. n. 205630 di data 15 marzo 2023), con la quale comunica che:

- nella domanda di AUT non è ricompresa alcuna richiesta di autorizzazioni agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e di cui alla Parte I, titolo III, del T.U.L.P.;
- dalle verifiche effettuate presso i propri archivi non risulta in essere e/o soggetta a rinnovo alcuna autorizzazione agli scarichi di competenza per l'insediamento oggetto della domanda;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

rilevato che al momento della presentazione della domanda di AUT in relazione allo stabilimento in oggetto erano vigenti le seguenti autorizzazioni ambientali:

- a) autorizzazione alla gestione del Centro di Raccolta Zonale (CRZ), con funzione anche di Centro di Raccolta (CR) di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 gestito in regime di D.M. 8 aprile 2008, funzionale alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15 e D13), rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 596 di data 2 dicembre 2016, ai sensi del combinato disposto dell'art. 84 del T.U.L.P. e dell'art. 6, commi 3 e 3-bis della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in forma diffusa rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 85 di data 16 febbraio 2017, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti già autorizzati, le prescrizioni ed i limiti di emissione in atmosfera stabiliti nella sopra citata determinazione n. 85 di data 16 febbraio 2017, secondo le considerazioni ivi riportate,

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento ai sensi dell'art. 66 (di seguito *Piano*);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 18 febbraio 2000, con la quale è stata approvata, ai sensi degli artt. 66 e 67-bis del T.U.L.P., la nuova localizzazione dell'impianto in parola nel Piano, su parte delle pp.ed. 1448/6 e 1448/1, parte della p.f. 2246/1 e sulle pp.ff. 2247/1 e 2248/1 in C.C. Borgo Valsugana, come Centro di Raccolta Zonale (CRZ) funzionale alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nel territorio della Comunità Bassa Valsugana e Tesino e conferiti dalle utenze sia domestiche che non domestiche;

considerato che il quinto aggiornamento del Piano, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, al capitolo 5.4 stabilisce, come scelta di Piano, che ai fini della semplificazione nella gestione dell'impiantistica provinciale funzionale alla raccolta, anche differenziata, dei rifiuti, tutti i centri di raccolta aperti alle utenze non domestiche vengono definiti come "Centri integrati" (CI);

considerato inoltre che lo stesso quinto aggiornamento del Piano definisce il Centro integrato come "*un centro finalizzato alle attività connesse al servizio pubblico di raccolta delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti urbani indifferenziati, al loro trasbordo e ad altre attività per l'ottimizzazione dei trasporti verso impianti di recupero e smaltimento e in generale per il miglioramento tecnico ed economico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Con riferimento all'ambito territoriale previsto dalla pianificazione, tutte le attività devono essere svolte per l'ottimizzazione del servizio pubblico che non si configurino come attività di impresa*";

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*", ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto l'art. 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce le soglie per valutare l'assoggettamento di progetti di impianti, opere o interventi ai procedimenti di verifica di assoggettabilità (“*screening*”) e di valutazione dell'impatto ambientale;

vista la nota del Dirigente dell'allora competente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (prot. n. 312975) nella quale è riportato, tra l'altro, che “*sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità (...) le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati*”;

vista altresì la nota dello stesso Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 26 gennaio 2017 (prot. n. 45319) dalla quale si ricava che nel caso di impianti esistenti le procedure di VIA sono applicabili se l'impianto è interessato da modifiche strutturali che determinano impatti significativi sull'ambiente e che sono da ritenersi modifiche impiantistiche solo quelle che interessano l'unità tecnica e non quelle meramente amministrative;

considerato che le modifiche e integrazioni richieste dalla Ditta con la domanda in esame afferiscono ad aspetti sostanzialmente gestionali che non richiedono alcun intervento strutturale sulle unità tecniche dell'impianto (pavimentazioni, edifici, sottoservizi, ecc.);

considerato che, relativamente a quanto richiesto con la domanda di modifica dell'AUT in parola:

- le tipologie dei nuovi rifiuti da gestire in regime autorizzatorio ordinario di stoccaggio sono le medesime già gestite in regime di raccolta e trasporto ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;
- la potenzialità massima annua dell'impianto (2.500 t) rimane invariata;
- il volume massimo istantaneo (AREA sotto tettoia: 400 m³ – AREA 1 + AREA 2: 400 m³ – AREA 3: 10 m³ – AREA 4: 500 m³ – AREA 5: 6,78 m³) rimane invariato;
- le operazioni svolte sui rifiuti rimangono invariate (recupero R13 – R12 e smaltimento D15 – D13);

ritenuto pertanto che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda in esame non sia da assoggettare alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, purché avvenga nel rispetto dei limiti sopra descritti;

atteso che la Ditta effettua nel Centro integrato in questione, oltre alle operazioni di mero stoccaggio, anche le operazioni di *accorpamento* e di *raggruppamento* finalizzate all'ottimizzazione dei depositi e delle successive fasi di conferimento ai centri di recupero e di smaltimento;

atteso che, in generale, con il termine *accorpamento* (o *travasamento* nel caso in cui i rifiuti siano allo stato liquido) si intende il deposito promiscuo in un'unica unità di deposito (container, cumulo, cisterna, ecc.) di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (operazione di recupero R13 e operazione di smaltimento D15);

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un'unica unità di deposito (container, cumulo, ecc.) di rifiuti solidi aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12 o di smaltimento D13;

atteso che tutte le operazioni sopra definite e di seguito eventualmente indicate con il termine generico *pretrattamento* devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

ritenuto di dover precisare inoltre che al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti, le operazioni di *raggruppamento* devono avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
- il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero o di smaltimento;
- l'impianto di destinazione per il recupero o lo smaltimento deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici C.E.R. facenti parte del singolo carico, comprese le relative caratteristiche qualitative;
- il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;

visto il D.M. 8 aprile 2008, recante *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) (ora rinnovellata lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”*;

considerato che il *“centro di raccolta”* è, per definizione data all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, una *“area presidiata ed allestita, (...), per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”*;

atteso che l'art. 1 del medesimo D.M. 8 aprile 2008 stabilisce che i centri di raccolta, comunali o intercomunali di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 sono costituiti da *“aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”*;

atteso altresì che l'art. 2, comma 4, del citato D.M. 8 aprile 2008 stabilisce che *“il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406”*, ora sostituito dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120;

considerato che dalla lettura coordinata degli articoli 1 e 2, comma 4, del D.M. 8 aprile 2008 si evince che la fattispecie del *“Centro di raccolta”* di cui all'art. 183, comma 1, lett. mm), del D.Lgs. 152/2006 non si configura come un impianto di stoccaggio soggetto all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 dello stesso D.Lgs. 152/2006 e pertanto l'attività di raccolta effettuata ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 all'interno del Centro integrato di Scurelle, essendo esercitabile unicamente previa iscrizione da parte del gestore all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, non può essere amministrativamente ricompresa nella presente autorizzazione ordinaria;

visto l'art. 6, comma 3-bis, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, il quale stabilisce che *“... ai centri di raccolta materiali comunali o sovracomunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 1, lettera cc) (ora lettera mm)), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni statali può essere applicato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all'interno dei centri di raccolta zonale, ove ciò sia ritenuto compatibile dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (ora Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali) in sede di rilascio dell'autorizzazione o dell'aggiornamento della stessa relativa al centro di raccolta zonale”*;

ritenuto a tal fine necessario ricordare al titolare della presente autorizzazione le opportune indicazioni per la corretta gestione promiscua nella stessa unità di deposito di rifiuti gestiti parte con autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e parte ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;

viste a tale proposito le circolari di data 20 maggio 2010, prot. n. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10, di data 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL, e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, ambiente e trasporti (in seguito *Circolari*), con le quali sono state fornite ai gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti le indicazioni per l'applicazione delle disposizioni introdotte con la L.P. 3 marzo 2010, n. 4, ed in particolare in merito alle modifiche dell'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

visto il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a tenore del quale gli enti pubblici ed i loro concessionari sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria prevista dallo stesso art. 88, a copertura della attività di stoccaggio di rifiuti, anche previo accorpamento e raggruppamento, di cui al presente provvedimento;

considerato che la Ditta, in quanto società affidataria dalla Comunità Valsugana e Tesino della gestione del Centro integrato di Borgo Valsugana e in generale del servizio pubblico integrato di raccolta dei rifiuti sul territorio della stessa Comunità, è esonerata dalla prestazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 88 del T.U.L.P. a copertura delle suddette operazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (regolamento di attuazione della L.P. 10/1998);

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 3 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 8, 8-bis, 84 e 86;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante "*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*";

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante "*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*";

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, "*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*";

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “Autorizzazione unica territoriale”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “struttura competente” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Ecoopera Soc. Coop., con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18, di cui legale rappresentante è il sig. Luca Laffi, l’Autorizzazione Unica Territoriale relativa al Centro integrato per la raccolta dei rifiuti sito in Borgo Valsugana (TN), via Puisle, 4/A, che comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione alla gestione del Centro integrato per lo stoccaggio, anche previa *selezione con accorpamento* ed eventuale *raggruppamento* (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15 e D13), dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, provenienti dall’ambito del territorio della Comunità Valsugana e Tesino – con funzione promiscua anche di Centro di Raccolta (CR) di cui all’art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gestito in regime di raccolta e trasporto ai sensi D.M. 8 aprile 2008, ai sensi del combinato disposto dell’art. 84 del T.U.L.P. e dell’art. 6, commi 3 e 3-bis della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in forma diffusa, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce le seguenti determinazioni:
 - a) autorizzazione in materia di rifiuti rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 596 di data 2 dicembre 2016;
 - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in forma diffusa rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 85 di data 16 febbraio 2017;

- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 3 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 6) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e conseguentemente della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 7) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.S.S. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 8) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 9) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 10) di dare atto che la ditta Ecoopera s.c., in quanto concessionaria di ente pubblico, secondo il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., è esonerata dalla prestazione della garanzia finanziaria prevista dal medesimo art. 88 a copertura dell'attività di gestione rifiuti di cui al presente provvedimento;
- 11) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);
- 12) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Soc. Coop., al Comune di Borgo Valsugana, territorialmente competente, ed al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 13) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 14) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE RIFIUTI INERTI E RAMAGLIE/SFALCI (900 t/anno)	D1 Scarico inerti nel container (80 m ³)	diffuse	Polveri totali	Container coperti Altezza di scarico ridotta
	D2 Scarico ramaglie/sfalci (160 m ³) Scarico inerti nel container (80 m ³)	diffuse	Polveri totali	Copertura mediante tettoia Altezza di scarico ridotta
	D3 Movimentazione rifiuti nelle vie di transito	diffuse	Polveri totali	Pulizia vie di transito

Prescrizioni

- a) Al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, il Centro integrato dev'essere condotto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in forma diffusa in atmosfera;
- b) la Ditta deve esercire l'impianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione presentata in data 12 gennaio 2017 (ns. prot. n. 17820), compresa la planimetria "AUTORIZZAZIONE PER LE EMISSIONI DIFFUSE" datata gennaio 2017 e allegata al presente provvedimento (Allegato 4), e nelle successive integrazioni di data 8 febbraio 2017 (ns. prot. n. 74287 di data 9 febbraio 2017);
- c) i container adibiti allo stoccaggio dei rifiuti inerti nell' "Area 2" (emissione diffusa D1) devono essere mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico;
- d) i container adibiti allo stoccaggio dei rifiuti urbani biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) nell' "AREA DI STOCCAGGIO SOTTO TETTOIA" area devono essere mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico;
- e) durante le operazioni di carico e scarico deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta dei rifiuti;
- f) durante il trasporto di rifiuti polverulenti il carico degli automezzi deve essere opportunamente coperto;
- g) i piazzali di deposito dei container, i piazzali di manovra, la viabilità interna e le aree soggette al transito di veicoli devono essere mantenute pulite, mediante idonea macchina spazzatrice, con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e ventosi;
- h) dev'essere eseguita una costante manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito dei mezzi di trasporto;
- i) la permanenza della frazione biodegradabile putrescibile dei rifiuti urbani (CER 20.01.08) e dei rifiuti biodegradabili (CER 20.02.01) **non può superare le 72 ore dal conferimento**;
- j) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

ALLEGATO 2

Rifiuti

Autorizzazione alla gestione del Centro integrato per lo stoccaggio, previa *selezione* con *accorpamento* ed eventuale *raggruppamento* (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15 e D13), dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino, **per un quantitativo complessivo di 2.500 t/anno e nei limiti del volume massimo istantaneo complessivo di 1.316,78 m³**, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

AREA DI STOCCAGGIO SOTTO TETTOIA – (batteria di 10 container)

CER	Descrizione rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità massima istantanea (m ³)
02.01.04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Container scarrabile	400
02.01.10	Rifiuti metallici		
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone		
15.01.02	Imballaggi in plastica		
15.01.03	Imballaggi in legno		
15.01.04	Imballaggi metallici		
15.01.05	Imballaggi compositi		
15.01.06	Imballaggi in materiali misti		
15.01.07	Imballaggi in vetro		
15.01.09	Imballaggi in materiale tessile		
16.01.03	Pneumatici fuori uso		
16.01.19	Plastica		
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		
17.02.01	Legno		
17.02.02	Vetro		
17.02.03	Plastica		
17.04.05	Ferro e acciaio		
17.05.04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801		
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi		
19.12.01	Carta e cartone		
19.12.03	Metalli non ferrosi		
19.12.04	Plastica		

CER	Descrizione rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità massima istantanea (m ³)
19.12.05	Vetro		
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206		
20.01.01	Carta e cartone		
20.01.02	Vetro		
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense		
20.01.10	Abbigliamento		
20.01.11	Prodotti tessili		
20.01.38	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137		
20.01.39	Plastica		
20.01.40	Metallo		
20.02.01	Rifiuti biodegradabili		
20.02.03	Altri rifiuti non biodegradabili		
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati		
20.03.02	Rifiuti dei mercati		
20.03.07	Rifiuti ingombranti		

AREA 1 (lato nord) e AREA 2 (adiacente all'Area 1)

CER	Descrizione rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità massima istantanea (m ³)
02.01.04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Container scarrabile	400
02.01.10	Rifiuti metallici		
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone		
15.01.02	Imballaggi in plastica		
15.01.03	Imballaggi in legno		
15.01.04	Imballaggi metallici		
15.01.05	Imballaggi compositi		
15.01.06	Imballaggi in materiali misti		
15.01.07	Imballaggi in vetro		
16.01.03	Pneumatici fuori uso		
16.01.19	Plastica		
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		
17.02.01	Legno		
17.02.02	Vetro		
17.02.03	Plastica		

CER	Descrizione rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità massima istantanea (m³)
17.04.05	Ferro e acciaio		
17.05.04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801		
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi		
19.12.01	Carta e cartone		
19.12.03	Metalli non ferrosi		
19.12.04	Plastica		
19.12.05	Vetro		
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206		
20.01.01	Carta e cartone		
20.01.02	Vetro		
20.01.38	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137		
20.01.39	Plastica		
20.01.40	Metallo		
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (esclusivamente ramaglie che non danno origine a percolazione)		
20.02.02	Terra e roccia		
20.03.03	Residui della pulizia stradale		
20.03.07	Rifiuti ingombranti		

AREA 3 - (adiacente al fabbricato uso uffici, lato est)

CER	Descrizione rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità massima istantanea (m³)
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Cassoni dotati di copertura	10

AREA 4 – (costituita da tre sub-aree: una coperta all'interno del fabbricato uso uffici - zona centrale – riservata ai RAEE “domestici” - Raggruppamento 4, una al termine dell’ “Area di stoccaggio sotto tettoia” - lato nord, e una esterna nell’angolo sud-ovest del piazzale centrale, adiacente alla pesa)

CER	Descrizione rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità massima istantanea (m ³)
20.01.23*	RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 1 – FREDDO E CLIMA <ul style="list-style-type: none"> • 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione • 1.2 Frigoriferi • 1.3 Congelatori • 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti • 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministero delle attività produttive 2 gennaio 2003 	Secondo le indicazioni del soggetto incaricato dal Centro di Coordinamento RAEE che effettua il trasporto	500
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135		
20.01.36	RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 2 – ALTRI GRANDI BIANCHI <ul style="list-style-type: none"> a) 1.5 Lavatrici. b) 1.6 Asciugatrici. c) 1.7 Lavastoviglie. d) 1.8 Apparecchi per la cottura e) 1.9 Stufe elettriche. f) 1.10 Piastre riscaldanti elettriche g) 1.11 Forni a microonde h) 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti. i) 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento. j) 1.14 Radiatori elettrici. k) 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani. l) 1.16 Ventilatori elettrici. m) 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria 		
20.01.35	RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 3 – TV/ MONITOR		

CER	Descrizione rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità massima istantanea (m ³)
20.01.36	<p>RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 4 – IT E CONSUMER ELECTRONICS, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (PRIVATI DELLE SORGENTI LUMINOSE), PED E ALTRO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.1.1 Mainframe; - 3.1.2 Minicomputer; - 3.1.3 Stampanti. - 3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). - 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). - 3.2.3 Notebook. - 3.2.4 Agende elettroniche. - 3.2.5 Stampanti. - 3.2.6 Copiatrici. - 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche. - 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici. - 3.2.9 Terminali e sistemi utenti. - 3.2.10 Fax. - 3.2.11 Telex. - 3.2.12 Telefoni. - 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento. - 3.2.14 Telefoni senza filo. - 3.2.15 Telefoni cellulari. - 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione. - 4.1 Apparecchi radio. - 4.2 Apparecchi televisivi. - 4.3 Videocamere - 4.4 Videoregistratori. - 4.4 Registratori hi-fi. - 4.6 Amplificatori audio. - 4.7 Strumenti musicali. - 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione. - 5.1 Apparecchi di illuminazione. valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell’articolo 10, comma 1. - Tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui all’Allegato 1 del D.M. 25 settembre 2005, n. 185 		
20.01.21*	<p>RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 5 – SORGENTI LUMINOSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.2 Tubi fluorescenti. • 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte. • 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici. • 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione. 		

⁽¹⁾ RAEE provenienti dai nuclei domestici: “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici” (Art. 4, c. 1, lett. 1, del D.Lgs. 49/2014)

AREA 5 - (locale bacinato all'interno del fabbricato)

CER	Descrizione rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità massima istantanea (mc)
02.01.08*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	Fusti in metallo da 30 o 200 l e contenitori da 600 o 800 l	6,78
02.01.09	Rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 020108		
08.01.11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08.01.12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111		
08.01.19*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08.01.20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119		
08.01.21*	Residui di vernici o di sverniciatori		
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici		
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione		
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile		
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		
15.01.09	Imballaggi in materia tessile		
15.01.11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti		
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202		
16.01.07*	Filtri dell'olio		
16.02.10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209		
16.02.11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC		
16.02.13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212		
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		
16.06.01*	Batterie al piombo		
16.06.02*	Batterie al nichel-cadmio		
16.06.03*	Batterie contenenti mercurio		
16.06.04	Batterie alcaline (tranne 160603)		
16.06.05	Altre batterie ed accumulatori		
17.06.03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		
17.09.03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		
20.01.10	Abbigliamento		
20.01.11	Prodotti tessili		
20.01.13*	Solventi		

CER	Descrizione rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità massima istantanea (mc)
20.01.14*	Acidi		
20.01.15*	Sostanze alcaline		
20.01.17*	Prodotti fotochimici		
20.01.19*	Pesticidi		
20.01.25	Oli e grassi commestibili		
20.01.26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125		
20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		
20.01.28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127		
20.01.29*	Detergenti contenenti sostanze pericolose		
20.01.30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129		
20.01.31*	Medicinali citotossici e citostatici		
20.01.32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131		
20.01.33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		
20.01.34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133		
20.01.37*	Legno, contenente sostanze pericolose		
20.01.41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere		
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	big bags, ceste, casse, fusti, fustini	
16.05.04*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose		
16.05.05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	big bags, casse	
17.03.01	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	cumulo su pallet, casse, big bags	
20.03.99	Cartucce toner esaurite da utenze domestiche	big bags, casse, fusti, fustini	

Raggruppamenti autorizzati

NOME RAGGRUPPAMENTO	C.E.R.
LEGNO	15.01.03 – 17.02.01 – 19.12.07 – 20.01.38
METALLO	02.01.10 – 15.01.04 – 17.04.05 – 19.10.02 – 19.12.03 – 20.01.40
TERRA E ROCCE	17.05.04 – 20.02.02
PLASTICA	02.01.04 – 15.01.02 – 16.01.19 – 17.02.03 – 19.12.04 – 20.01.39
CARTA/CARTONE	15.01.01 – 19.12.01 – 20.01.01
VETRO	15.01.07 – 19.12.05 – 20.01.02
RIFIUTI TESSILI	15.01.09 – 20.01.10 – 20.01.11

Prescrizioni

- a) Le attività autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni;
- b) la situazione autorizzata relativa alla gestione dei rifiuti è quella descritta nelle seguenti zone operative nelle quali è ripartito il Centro e nelle soprastanti tabelle di elencazione dei rifiuti, con riferimento alla planimetria denominata *“Planimetria - Utilizzo area”* datata ottobre 2016 (ns. prot. n. 870467 di data 19 dicembre 2022) e allegata alla presente determinazione (All. 5):
- *“Area di stoccaggio sotto tettoia”*: area di stoccaggio coperta da tettoia; è costituita da una batteria di 10 container posizionati su platea in calcestruzzo adibiti allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi con una capacità massima istantanea di 400 m³;
 - *“Area 1”*: area di stoccaggio scoperta situata nel lato nord; è un'area di servizio, asfaltata e provvista di sistema di captazione delle acque meteoriche; in quest'area è ammesso esclusivamente lo stazionamento dei contenitori scarrabili vuoti di scorta e di quelli pieni coperti e chiusi in fase di avviamento ai centri di smaltimento e recupero; sono vietate le operazioni di carico e scarico di rifiuti; non è ammesso lo stoccaggio di rifiuti liquidi o di rifiuti suscettibili di rilasciare qualsiasi forma di percolazione;
 - *“Area 2”*: area di stoccaggio scoperta situata nel lato nord in adiacenza all'“Area 1”; è un'area asfaltata e provvista di sistema di captazione delle acque meteoriche; in quest'area possono stazionare esclusivamente container dotati di copertura, destinati allo stoccaggio di soli rifiuti solidi non pericolosi, non suscettibili di rilasciare qualsiasi forma di percolazione; in quest'area possono essere posizionati al massimo 10 container per un corrispondente volume massimo istantaneo pari a 400 m³;
 - *“Area 3”*: area di stoccaggio situata nel lato est in adiacenza al fabbricato uso uffici; è adibita al deposito del rifiuto individuato dal codice CER 15.01.10* *“Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”* in cassonetti dotati di copertura, posizionati su fondo asfaltato e provvisto di sistema di captazione delle acque meteoriche; la capacità massima istantanea dell'area è pari a 10 m³;
 - *“Area 4”*: area adibita allo stoccaggio dei RAEE; si compone di tre sub-aree: una coperta all'interno del fabbricato uso uffici riservata ai RAEE *“domestici”* - Raggruppamento R4, una in parte nell'“Area di stoccaggio sotto tettoia” (lato nord) e in parte esterna, ed infine una esterna nell'angolo sud-ovest del piazzale centrale, adiacente alla pesa. Le zone prive di copertura devono essere asfaltate e provviste di sistema di captazione delle acque meteoriche. Il confezionamento dei rifiuti deve avvenire secondo le indicazioni del soggetto iscritto al Centro di Coordinamento RAEE che effettua il trasporto. Nelle zone prive di copertura i rifiuti devono essere stoccati in container o in ogni caso protetti dalle acque meteoriche, in modo tale da non entrare in contatto con le stesse. La capacità massima istantanea dell'area è pari a 500 m³;

- “Area 5”: area di stoccaggio situata nel locale bacinato all’interno del fabbricato; è adibita allo stoccaggio di rifiuti liquidi, rifiuti pericolosi e rifiuti prodotti in modeste quantità. I rifiuti possono essere depositati in big-bag, in fusti/fustini di capacità fino a 200 l in acciaio e in PE, in cisternette da 1 m³, in casse, in gabbie, ecc. La capacità massima istantanea dell’area è pari a 6,78 m³;
- c) l’ambito territoriale di riferimento del Centro integrato è individuato nei Comuni appartenenti alla Comunità Valsugana e Tesino e comunque secondo quanto previsto dal “*Programma di gestione dei rifiuti*” adottato dal gestore ai sensi dell’art. 4 della L.P. 5/1998 in coerenza con le previsioni del Piano provinciale di gestione dei rifiuti;
- d) il Centro integrato in questione può ricevere i rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e i rifiuti conferiti dalle attività d’impresa insediate nell’ambito territoriale della Comunità Valsugana e Tesino sia direttamente che tramite terzi e previa convenzione volta a definire gli aspetti tecnico-economici del rapporto con il gestore di servizio;
- e) la presente autorizzazione **non comprende** l’attività di gestione del Centro integrato effettuata ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, ma ne regola esclusivamente il coordinamento con la gestione in regime ordinario ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, come previsto dall’art. 6, comma 3-bis, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;
- f) nel Centro integrato in questione può essere esercitata la gestione promiscua all’interno della stessa unità di deposito (es. container, cumulo, cassa, ecc.) di rifiuti ricevuti sia in regime di autorizzazione ordinaria allo stoccaggio, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, che in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;
- g) nell’impianto in questione è consentita la gestione promiscua, all’interno dello stesso contenitore di deposito (es. container), di rifiuti urbani e speciali aventi medesime caratteristiche merceologiche;
- h) è consentito interscambiare, in base alle esigenze gestionali, la posizione tra loro dei contenitori all’interno della “Area 5” (zona raccolta RUP) e dei container tra loro all’interno della “Area di stoccaggio sotto tettoia” (batteria di 10 container), all’interno della “Area 1” e della “Area 2” (batteria di massimo 10 container);
- i) i contenitori dei rifiuti devono normalmente essere mantenuti chiusi o coperti, compatibilmente con le operazioni di carico e scarico dei rifiuti;
- j) all’interno di una stessa unità di deposito (es. container, cumulo) del Centro integrato, è consentito raggruppare tipologie di rifiuti con analoghe caratteristiche merceologiche ma individuate da codici CER diversi (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13), come rappresentato nella specifica tabella soprastante, purché nel rispetto dei seguenti criteri:
- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
 - il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero o di smaltimento;
 - l’impianto di destinazione per il recupero o lo smaltimento deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici CER facenti parte del singolo carico e con le relative caratteristiche qualitative;
 - il carico in uscita dall’impianto deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;
 - deve essere comunque sempre garantita la tracciabilità dei rifiuti;
- k) nel Centro integrato possono essere effettuate, quando possibile tecnicamente, tutte le operazioni di condizionamento volumetrico (es. tramite l’uso di press-container o di “ragno”) dei rifiuti solidi non pericolosi autorizzati dal presente provvedimento (esclusi i R.A.E.E.) finalizzate all’ottimizzazione degli stoccaggi e delle fasi di trasporto e conferimento ai centri di recupero e smaltimento finali, in conformità a quanto stabilito dal primo aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997;

- l) il Centro integrato deve in ogni momento tener conto delle seguenti indicazioni tecniche di carattere generale:
- l'intera area deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di 2 metri;
 - in corrispondenza dell'accesso deve essere esposto il regolamento di gestione del medesimo, con gli orari di apertura chiaramente visibile;
 - deve essere presente un'adeguata illuminazione esterna;
 - il conferimento dei rifiuti deve avvenire sotto il controllo costante di personale adeguatamente formato: durante gli orari di apertura il Centro integrato non deve risultare incustodito;
 - con riferimento alla planimetria denominata "*Planimetria – Rete acque*" datata ottobre 2016 (ns. prot. n. 870467 dd. 19 dicembre 2022) e allegata al presente provvedimento (All. 6), deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, del disoleatore e della vasca a tenuta stagna di controllo e captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali; in ogni caso è vietato ogni tipo di scarico a dispersione;
 - l'area in cui vengono collocati i container deve presentare una pendenza tale da evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;
 - il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata, mentre la zona adibita a parcheggio dei container deve essere strutturata secondo quanto indicato alla successiva lettera m);
- m) la zona adibita a parcheggio dei container per i rifiuti pericolosi, speciali e urbani, deve essere pavimentata con soletta in calcestruzzo armato provvista di un cordolo continuo di contenimento, entrambi adeguatamente impermeabilizzati. Nella zona di accesso ai medesimi container, ove necessario provvista di una rampa per le operazioni di carico/scarico dei medesimi, devono essere predisposti uno o più pozzetti stagni provvisti di pompa per il sollevamento degli eventuali sversamenti di sostanze liquide;
- n) le aree interessate dal parcheggio dei container per rifiuti non pericolosi possono essere pavimentate secondo le medesime modalità previste alla lettera l), ultimo trattino, per le aree di manovra, in alternativa alle modalità indicate alla precedente lettera m);
- o) le aree di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi devono essere coperte, ovvero i contenitori devono essere provvisti di idonea chiusura superiore (anche a mezzo di sistemi mobili) e mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico; la medesima area deve essere inoltre dotata di canalizzazioni per la captazione e la raccolta delle acque meteoriche;
- p) è vietato stoccare rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
- q) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, ed alle circolari di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721464-LL (escluso il punto 4) della circolare), e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti, nonché la raccolta di ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- r) le operazioni di carico/scarico dei rifiuti sul piazzale asfaltato del Centro integrato non possono essere effettuate durante le precipitazioni atmosferiche e finché non si sarà provveduto allo svuotamento delle vasche di prima pioggia facenti parte del sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche;
- s) è vietato miscelare rifiuti pericolosi, anche aventi stesso codice CER ma differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; a tal fine l'eventuale compresenza di rifiuti classificati pericolosi e non pericolosi nel medesimo contenitore di stoccaggio può avvenire a condizione che gli stessi vengano opportunamente tenuti separati tra di loro attraverso l'uso di ulteriori dispositivi aventi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti medesimi, in modo da

evitare la contaminazione dei rifiuti non pericolosi da parte delle sostanze contenute nei rifiuti pericolosi e l'innescarsi di processi chimici indesiderati;

- t) sono vietate le operazioni di miscelazione e diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- u) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
- v) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- w) gli eventuali rifiuti che decadono dalle operazioni di *selezione* e quelli eventualmente prodotti dalla gestione dell'impianto, devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- x) gli eventuali rifiuti che decadono dalle operazioni di *selezione* possono essere gestiti insieme ai rifiuti in ingresso della medesima tipologia merceologica (codice CER), purché sia garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti;
- y) i contenitori di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
 - di un bacino di contenimento di capacità pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari al 110% del volume del più grande dei contenitori;
 - di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- z) i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- aa) i recipienti fissi e mobili devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nell'area di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione e devono indicare il codice CER del rifiuto e l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (R13/R12 o D15/D13 come dalla documentazione di trasporto in entrata);
- ab) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- ac) **il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi stoccati presso l'impianto non deve mai superare le 50 Mg (tonnellate);**
- ad) **la superficie disponibile dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari almeno ad 1 m² per ogni tonnellata di rifiuto;**

- ae) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento una sicura movimentazione dei depositi e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti); **a tal fine l'area (coperta) destinata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi non può essere occupata dai rifiuti oltre il 50% della sua superficie;**
- af) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non destinati ad essere reimpiegati per la stessa tipologia di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- ag) per proteggere i rifiuti depositati sui piazzali esterni dalle acque meteoriche e dall'azione del vento, i relativi container di stoccaggio devono risultare sempre coperti, anche a mezzo di sistemi mobili;
- ah) la movimentazione dei materiali deve avvenire in maniera compartimentata, al fine di impedire eventuali travasi o spandimenti;
- ai) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, selezione, cernita, smontaggio o recupero dei rifiuti pericolosi tenuti in stoccaggio;
- aj) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ak) le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti, anche previo *accorpamento*, *selezione* e *raggruppamento*, devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
- al) la gestione dei R.A.E.E. e dei rifiuti contenenti amianto e/o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle leggi di settore nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- am) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (es. rifiuti contenenti PCB, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva, anche previo accorpamento e raggruppamento (operazioni R13 e R12), deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti); **lo stoccaggio dei rifiuti putrescibili, quali i rifiuti biodegradabili da cucine e mense (codice CER 20.01.08), non può in ogni caso superare le 72 ore;**
- an) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- ao) fermo restando quanto stabilito alle precedenti lettere e) e f), sotto il profilo amministrativo il flusso dei rifiuti gestiti nel Centro integrato in regime autorizzatorio ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.P. 5/1998, e per gli effetti degli articoli 84 del T.U.L.P. e 208 del D.Lgs. 152/2006 (stoccaggio), deve essere sempre distinto dal flusso dei rifiuti gestiti in regime del D.M. 8 aprile 2008 raccolta); entrambi i flussi devono essere sempre accompagnati dalla documentazione prevista dalle rispettive norme di riferimento secondo le modalità indicate nella circolare di data 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, nonché delle eventuali ulteriori disposizioni regolamentari statali e provinciali che dovessero intervenire in materia;
- ap) il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati sulle quantità e caratteristiche dei rifiuti, le loro modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- aq) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio ed a quelle ad esse accessorie, nonché le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura, devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

ALLEGATO 3

Raccomandazioni

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla tenuta delle schede di cui agli Allegati 1A e 1B al D.M. 8 aprile 2008 relativamente alla gestione della struttura come CR di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006;
- 4) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 5) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 6) all'iscrizione al Centro di coordinamento RAEE di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (art. 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49).

Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

ESTRATTO MAPPA
scala 1:5.000



Comunità Valsugana e Tesino
CRZ di BORGO VALSUGANA
Centro Raccolta Materiali in Via Pulisè
p.ed. 1448/7 - C.C. di Borgo

AUTORIZZAZIONE PER LE EMISSIONI DIFFUSE




data: gennaio 2017
redatto da: geom. Volofini Franco

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Tomasini Mariano

SEDE UFFICILE: Borgo Valsugana - P.ta Ceschi, 1 - tel (0461) 755555 - fax (0461)755592
www.c3n.it
e-mail: tecnico@comunitavalvalsuganatesino.it

CRZ DI BORGO VALSUGANA
PLANIMETRIA
scala 1:500




FAT /PAT
 -19/12/2016
 -08/04/2017
 -17/4/2017
 -17/2/2017
 -17/2/2017


Comunità Valsugana e Tesino
CRZ DI BORGOCVALSUGANA
 RINNOVO AUTORIZZAZIONE - anno 2016



Soggetto gestore:
 COOPERA spa c.s.r.l.
 Società a partecipazione paritetica
 Sedi: Valsugana - 38060 Sarnonno (TN)

Planimetria - Utilizzo
 data ottobre 2016

UTILIZZO AREA
 scala 1: 500





PAT
/PAT
-19/12/2022
-0870467
- [17.4-2010-234
- ; 17.4-2022-622
] - Allegato Utente 10 (1)

Comunità Valsugana e Tesino

CRZ DI BORGO VALSUGANA

RINNOVO AUTORIZZAZIONE - anno 2016

Soggetto gestore:
ECOOPERA soc. coop.
Sede operativa - Loc. Lagartine, 21 - 38050 Scurelle (TN)

Pianimetria - Rete acque

data
ottobre 2016

SEDE UFFICE: Borgo Valsugana - P.ta Ceschi, 1 - tel (0461) 755555 - fax (0461)757291
www.comunitavalsuganatesino.it
e-mail: tecnico@comunitavalsuganatesino.it

